# REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/80 DEL CONSIGLIO

## del 23 aprile 1980

## che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo d'acquisto ; che la commercializzazione dei prodotti in causa, raccolti durante una campagna determinata, si ripartisce per quanto riguarda i cavolfiori dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente ;

considerando che è pertanto necessario, per assicurare la continuità dei prezzi dei cavolfiori, fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto di tale prodotto per il mese di maggio 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per il mese di maggio 1980 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue :

— prezzo di base : 14,75 ;

— prezzo d'acquisto : 6,44.

2. I prezzi indicati al paragrafo 1 si riferiscono ai cavolfiori « con foglie » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

*Articolo 2*

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MARCORA

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.
(3) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.
(4) Parere reso il 26/27 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).